



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 11/05/2022

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.

L'anno duemilaventidue, addì undici, del mese di Maggio alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, ubicata presso la Sede Municipale di Piazza Marconi, n. 24, si è riunito il Consiglio Comunale sessione ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, del quale all'appello risultano:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	FERRI LORENZO	SI
CONSIGLIERE	BELLISARIO ADRIANA	SI
CONSIGLIERE	DI ROSARIO CRISTIAN	--
CONSIGLIERE	DI FEBBO PARIDE	SI
CONSIGLIERE	ANSELMI ANGELO	SI
CONSIGLIERE	FALONE MASSIMILIANO	SI
CONSIGLIERE	EPIFANI SANDRO	SI
CONSIGLIERE	TATONE CLAUDIA	SI
CONSIGLIERE	DI VITTORIO DAVIDE	SI
CONSIGLIERE	DI GIANDOMENICO PIERINO	SI
CONSIGLIERE	DI CLEMENTE CESARE	SI
CONSIGLIERE	GAUDIELLO ALESSIO	SI
CONSIGLIERE	MATTIOLI MATTEO	SI

Presenti n° 12 Assenti n° 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. **il Segretario Comunale ERSPAMER ANGELA.**

Assume la Presidenza **ANSELMI ANGELO**, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 12 Consiglieri sui 13 assegnati al Comune, dichiara, aperta la seduta, che è pubblica, ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra il Sindaco il quale spiega che c'è una riduzione di circa 10% nonostante l'incremento dei costi, in ragione dell'allargamento della platea dei contribuenti.

Il Consigliere Di Giandomenico chiede spiegazioni sulle aliquote.

Il Sindaco risponde e riferisce in ordine all'importante esenzione inserita relativamente alle nuove attività economiche nel centro storico.

Segue discussione.

Interviene Gaudiello il quale dichiara il voto favorevole del proprio gruppo proprio in ragione di questa esenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha, altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a

diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche ed utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;

- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di **PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B"**, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

VISTA l'allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta dal Responsabile del Settore Tecnico unitamente al Responsabile del Servizio Finanziario (Allegato D);

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 371.069,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche l'83% del costo complessivo ed il restante 17% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui **all'allegato "C"** della presente deliberazione;

RITENUTO, inoltre, di prevedere uno **sgravio totale della TARI per le nuove attività economiche che si insedieranno nel Centro storico di Cappelle sul Tavo, per un periodo di 5 anni dall'apertura**; la perimetrazione di dettaglio della zona e le categorie di attività interessate dall'agevolazione saranno stabilite con successiva delibera della Giunta Comunale;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022"*;

- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: *"5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione"*

referito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, i cui schemi sono stati approvati dalla Giunta comunale, rispettivamente, con atti n. 23 e n. 19 in data 27.04.2022;

Richiamate:

- la Deliberazione ARERA 15/2022/R/rif con la quale è stato approvato “... *il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono ...*”, a valere dal 1° gennaio 2023;
- la Deliberazione 242/2019/A, nell’Allegato A) nella quale, l’Autorità ha indicato tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, anche “... *la graduale convergenza a livello nazionale verso standard minimi di qualità (contrattuale e tecnica) dei servizi resi ...*”;

Visto l’art. 3.1 del TQRIF a mente del quale “... *Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario ...*”;

Dato atto che, a tal fine, l’ente territorialmente competente deve individuare “... *il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori ...*”, nella tabella di cui al richiamato art. 3.1 del TQRIF “... *sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito ...*”;

Visti, allora,

- gli standard di qualità applicabili a ciascuno schema regolatorio come individuati ai sensi dell’art. 3.3. TQRIF;
- gli indicatori che definiscono, rispettivamente all’art. 4.1 e all’art. 4.2 del TQRIF, sia gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e sia gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

Richiamato il coordinato disposto di cui agli artt. 200, comma 7, e 201, comma 1, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152;

Considerato quindi che, dall’analisi del livello qualitativo di cui all’art. 3.1 TQRIF per il periodo di riferimento (2023 -2025), risulta applicabile lo schema regolatorio I;

Richiamato l’art. 9 del vigente regolamento comunale TARI, approvato con delibera C.C. n. 23 del 28/09/2020, il quale stabilisce che le scadenze per il pagamento del ruolo TARI sono fissate annualmente nella delibera consiliare di approvazione delle tariffe TARI;

Ritenuto di fissare le date di scadenza delle rate TARI 2022, come segue:

- 1^ **rata di acconto – scadenza 1° luglio 2022,**
- 2^ **rata di saldo – scadenza 1° dicembre 2022;**

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari Dott. Nerone Fabrizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con il seguente risultato della votazione:

Presenti n. 12, votanti n. 12, astenuti n. 2 (Di Clemente, Di Giandomenico), voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0,

D E L I B E R A

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025, nonché di quelli del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;
3. di dare atto che il PEF 2022 ammonta ad € 371.069,00 come indicato all'allegato "A", elaborato come meglio specificato in premessa;
4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;
5. di prevedere uno sgravio totale della TARI per le nuove attività economiche che si insedieranno nel Centro storico di Cappelle sul Tavo, per un periodo di 5 anni dall'apertura; la perimetrazione di dettaglio della zona e le categorie di attività interessate dall'agevolazione saranno stabilite con successiva delibera della Giunta Comunale;
6. di fissare le date di scadenza delle rate TARI 2022, come segue:
 - **1^ rata di acconto – scadenza 1° luglio 2022,**
 - **2^ rata di saldo – scadenza 1° dicembre 2022;**
7. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
8. di trasmettere ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif il Piano Economico finanziario, e i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione;
9. di trasmettere, altresì, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
10. di procedere ai sensi della Delibera ANAC n. 719 del 27 ottobre 2021, alla pubblicazione sul sito dell'ente, in Amministrazione trasparente, nella sotto-sezione "informazioni ambientali", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013, del collegamento ipertestuale al sito del MEF in cui i documenti di cui al punto sub 8) sono resi disponibili;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022: Presenti n. 12, votanti n. 12, astenuti n. 2 (Di Clemente, Di Giandomenico), voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 222 del 02/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile NERONE FABRIZIO in data 02/05/2022.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 222 del 02/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile del Settore NERONE FABRIZIO in data 02/05/2022.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
ANSELMI ANGELO

Segretario Comunale
ERSPAMER ANGELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Cappelle sul Tavo all'Albo Pretorio online del Comune di Cappelle sul Tavo il giorno 31/05/2022 e vi rimarrà quindi giorni consecutivi sino al 15/06/2022, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
ERSPAMER ANGELA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
ERSPAMER ANGELA

Comune di CAPPELLE SUL TAVO

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza	Al mq
					Sud<5000	56,396120						
Famiglie di 1 componente	415	43.764,00	22,4%	105,5	0,75	0,90	0,333006	35,12	50,76	50,76	85,87	1,15
Famiglie di 2 componenti	590	71.712,00	31,8%	121,5	0,88	1,80	0,390727	47,49	101,51	50,76	149,00	1,62
Famiglie di 3 componenti	384	47.742,00	20,7%	124,3	1,00	2,30	0,444007	55,20	129,71	43,24	184,91	1,93
Famiglie di 4 componenti	288	37.318,00	15,5%	129,6	1,08	2,90	0,479528	62,14	163,55	40,89	225,68	2,22
Famiglie di 5 componenti	130	15.863,00	7,0%	122,0	1,11	3,60	0,492848	60,14	203,03	40,61	263,16	2,65
Famiglie di 6 o più componenti	49	5.921,00	2,6%	120,8	1,10	4,10	0,488408	59,02	231,22	38,54	290,24	2,89
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,75	0,80	0,333006	-	45,12	0,18	45,12	#DIV/0!
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-	
Totale	1.856	222.320,00	100%	119,8		Media	0,438087		Media	44,13		


Comune di CAPPELLE SUL TAVO

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria					QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE			
			Kc		Kd					Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
			Coef	Sud<5000	Coef	Sud<5000						
			n	m ²						Quv*Kd	QF+QV	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	60,00	min	0,29	med	3,55	0,158593	0,713394	0,871987			
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	298,00	min	0,44	min	6,50	0,240624	1,308057	1,548680			
3 Stabilimenti balneari	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000			
4 Esposizioni, autosaloni	1	100,00	med	0,43	ad hoc	4,50	0,235155	0,905578	1,140733			
5 Alberghi con ristorante	-	-	0,00	0,00		0,00	0,000000	0,000000	0,000000			
6 Alberghi senza ristorante	-	-	0,00	1,48		13,05	0,809371	2,626175	3,435546			
7 Case di cura e riposo	-	-	0,00	0,40	0,00	7,80	0,218749	1,569668	1,788417			
8 Uffici, agenzie, studi professionali	31	1.538,00	max	1,05	max	9,26	0,574216	1,863478	2,437693			
9 Banche ed istituti di credito	4	1.080,00	max	0,63	max	5,51	0,344529	1,108830	1,453359			
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	26	4.578,00	max	1,16	max	10,21	0,634372	2,054655	2,689027			
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4	224,00	med	1,27	ad hoc	12,50	0,694528	2,515494	3,210021			
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, scultore	26	3.511,00	med	0,92	max	9,34	0,503122	1,879577	2,382699			
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11	1.367,00	med	1,18	med	10,37	0,645309	2,085847	2,731156			
14 Attività industriali con capannoni di produzione	25	9.330,00	med	0,64	min	3,62	0,347264	0,728487	1,075751			
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	5	1.045,00	max	0,95	max	8,34	0,519529	1,678337	2,197866			
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6	1.112,00	min	5,54	ad hoc	24,37	3,029672	4,904206	7,933878			
17 Bar, caffè, pasticceria	10	745,00	max	6,32	ad hoc	19,25	3,456232	3,873860	7,330092			
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12	1.151,00	med	1,69	ad hoc	8,00	0,921480	1,609916	2,531396			
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1	199,00	min	2,14	med	22,68	1,170306	4,563105	5,733412			
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4	395,00	ad hoc	3,50	min	3,00	1,914053	0,603718	2,517771			
21 Discoteche, night club	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000			
22 Istituti di bellezza, Parrucchieri, Sartorie	-	-		0,91		7,50	0,497654	1,509296	2,006950			
23 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2	332,00	max	0,44	max	3,90	0,240624	0,784834	1,025458			
24 -	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000			
25 -	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000			
26 -	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000			
27 -	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000			
28 -	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000			
29 -	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000			
30 -	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000			
31 Attività che utilizzano l'isola ecologica	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000			
Totale	171	27.065,00										

Comune di CAPPELLE SUL TAVO

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2022



Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).